



Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni per l'integrazione e l'armonizzazione della disciplina in materia di reati contro gli animali

A.C. 30 ed abb.

Dossier n° 99 - Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale
12 novembre 2024

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	30 ed abb.
Titolo:	Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni per l'integrazione e l'armonizzazione della disciplina in materia di reati contro gli animali
Iniziativa:	Parlamentare
Iter al Senato:	No
Numero di articoli:	15
Commissione competente :	Il Giustizia
Sede:	referente
Stato dell'iter:	In corso di esame in Commissione

Contenuto

Le proposte di legge abbinata C. 30, 468, 842, 1109 e 1393 perseguono l'obiettivo - anche alla luce della recente riforma dell'articolo 9 della Costituzione - di rafforzare la **tutela degli animali**. La Commissione giustizia ha adottato come **testo base la proposta C. 30**, originariamente composta da 15 articoli, che ha subito numerose modifiche nel corso dell'esame in sede referente

L'**articolo 1** modifica la **rubrica** del Titolo IX-*bis*, del Libro II, del codice penale (*Dei delitti contro il sentimento per gli animali*), eliminando il riferimento al "sentimento per gli animali", e specifica in tal modo che oggetto di tutela penale sono **direttamente gli animali** e non più l'uomo, colpito nei sentimenti che prova per gli animali stessi.

L'**articolo 2** interviene sull'art. 544-*quater* c.p. che attualmente punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da quattro mesi a due anni e con la multa da 3.000 a 15.000 euro, chiunque organizza o promuove **spettacoli o manifestazioni** che comportino sevizie o strazio per gli animali. La disposizione in commento **inasprisce la pena pecuniaria** che dovrà essere determinata tra un minimo di 15.000 ad un massimo di 30.000 euro.

L'**articolo 3** interviene sull'**articolo 544-*quinquies*** c.p. che disciplina il **divieto di combattimenti tra animali**. In particolare la disposizione:

- **inasprisce le pene** per chiunque promuove, organizza o dirige combattimenti o competizioni non autorizzate tra animali che possono metterne in pericolo l'integrità fisica, sostituendo l'attuale pena della reclusione da uno a tre anni con la **reclusione da due a quattro anni**;
- estende la pena attualmente applicata ai proprietari o ai detentori degli animali impiegati nei combattimenti e nelle competizioni non autorizzati, se consenzienti (reclusione da tre mesi a due anni e multa da 5.000 a 30.000 euro) a chiunque **partecipa** a qualsiasi titolo ai combattimenti o alle competizioni suddetti.

L'**articolo 4** è stato soppresso nel corso dell'esame in sede referente

L'**articolo 5** introduce, nel titolo IX-*bis* del Libro II del codice penale, l'art. 544-*septies*.

In particolare, l'**art. 544-*septies*** consta di un unico comma e introduce **un'aggravante ad effetto comune** (pena aumentata fino ad un terzo) per i delitti previsti dai seguenti articoli del codice penale: 544-*bis* (uccisione di animali), 544-*ter* (maltrattamento di animali), 544-*quater* (spettacoli o manifestazioni vietati), 544-*quinquies* (divieto di combattimento tra animali) e 638 (uccisione o danneggiamento di animali altrui), qualora ricorra una delle seguenti circostanze:

- l'aver commesso il fatto in **presenza di minori**;
- l'aver commesso il fatto **nei confronti di più animali**;
- la **diffusione** dei fatti attraverso **strumenti informatici o telematici**.

L'**articolo 6**, apporta alcune modifiche al codice penale. In particolare, il comma 1 interviene sull'art. 544-*bis* c.p. (Uccisione di animali) che punisce con la reclusione da quattro mesi a due anni chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale. La novella è volta a **innalzare la pena prevista**, prevedendo la **pena della reclusione da sei mesi a tre anni** e la **multa** da 5.000 a 30.000 euro. Inoltre si prevede che se il fatto è commesso adoperando **sevizie** o prolungando volutamente le **sofferenze dell'animale**, la pena è della **reclusione da uno a quattro anni** e della **multa** da euro 10.000 a euro 60.000.

Il comma 2 dell'articolo 6, interviene sull'art. 544-*ter* c.p (Maltrattamento di animali). In particolare:

- viene modificato il primo comma al fine di **innalzare la pena** – attualmente della reclusione da tre a diciotto mesi o della multa da 5.000 a 30.000 euro – prevedendo la **pena della reclusione da sei mesi a due anni congiuntamente** – e non alternativamente, come previsto dalla norma vigente – **alla pena della multa**, la cui misura è mantenuta invariata;
- viene estesa l'**aggravante** disciplinata dal terzo comma (**morte dell'animale**), e attualmente prevista per le sole ipotesi di cui al primo comma, anche a quelle di cui al secondo comma (somministrazione agli animali di sostanze stupefacenti o vietate e sottoposizione a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi).

Il comma 3 sostituisce l'art. 638 c.p. (**Uccisione o danneggiamento di animali altrui**). Nella nuova formulazione, l'articolo consta di un unico comma che punisce con la **reclusione da un anno a quattro anni**, chiunque senza necessità uccide o rende inservibili o comunque deteriora tre o più **animali raccolti in gregge o in mandria**, ovvero compie il fatto su **animali bovini o equini**, anche non raccolti in mandria.

Il comma 4, infine, modifica l'art. 727 c.p., che prevede la contravvenzione in caso di **abbandono di animali**, **innalzando l'importo minimo dell'ammenda** che può essere comminata, dagli attuali 1.000 euro a **5.000 euro**. Rimane invece inalterato l'importo massimo dell'ammenda, pari a 10.000 euro.

L'**articolo 7** è stato soppresso nel corso dell'esame in sede referente.

L'**articolo 8** apporta alcune modifiche al codice di procedura penale relative al **sequestro e alla confisca di animali oggetto di reato**.

In particolare, le modifiche di cui alla lettera *a*) del comma 1, attribuiscono la **legittimazione a chiedere il riesame del provvedimento di sequestro alle associazioni affidatarie di animali**, mentre la modifica di cui alla lettera *b*) del comma 1 introduce nel codice di procedura penale il nuovo articolo 260-*bis*, relativo all'**affido definitivo dell'animale oggetto di sequestro o confisca**.

Il nuovo articolo reca una disciplina che si pone in un rapporto di specialità rispetto alla ordinaria disciplina del sequestro, motivata dalla peculiare natura di ciò che viene sottoposto a sequestro, ovvero animali vivi. Tale disciplina dovrà quindi essere applicata ogni qualvolta l'autorità giudiziaria dovrà procedere al **sequestro o alla confisca di animali vivi** nell'ambito di procedimenti volti all'accertamento dei **seguenti reati, tentati o consumati**:

- uccisione di animali (art. 544-*bis* c.p.);
- maltrattamento di animali (art. 544-*ter* c.p.);
- spettacoli o manifestazioni vietati perché comportanti sevizie o strazio per gli animali (art. 544-*quater* c.p.);
- divieto di combattimento tra animali (art. 544-*quinquies* c.p.);
- traffico illecito di animali da compagnia (art. 4, legge n. 201 del 2010).

Il nuovo articolo 260-*bis* prevede che l'**affidamento** dei suddetti animali **alle associazioni o agli enti** di cui all'art. 19-*quater* disp. att. c.p.p. (ovvero quelle associazioni o enti che ne fanno richiesta e sono individuati con decreto del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro dell'interno) sia disposto con **decreto motivato** dall'autorità giudiziaria, che può intervenire anche su istanza della persona offesa o dell'associazione di cui all'articolo 19-*quater*. L'affidamento può essere disposto anche in via definitiva.

Gli animali possono essere altresì **affidati a singole persone fisiche** o enti e associazioni, individuate dagli enti di cui all'art. 19-*quater* disp. trans. c.p. (in tal caso il decreto è emesso a loro nome).

Il decreto di affidamento definitivo costituisce titolo ai fini delle variazioni anagrafiche degli animali affidati, ivi comprese quelle relative ai cuccioli nati.

L'affidamento avviene previo versamento di una **cauzione per ogni animale affidato** che costituisce condizione di efficacia del decreto (prova del versamento della cauzione deve essere infatti conservata nel fascicolo del procedimento) ed è stabilita dall'autorità giudiziaria tenendo conto della tipologia dell'animale, dello stato sanitario dello stesso nonché delle cure e dei costi che la gestione dell'animale richiede nel lungo periodo. Tale cauzione deve essere versata tramite bonifico al Fondo unico giustizia, rimanendo a

disposizione dell'autorità giudiziaria fino alla sentenza definitiva (se la sentenza è di condanna la cauzione è acquisita dall'erario).

Il comma 2 dell'articolo 8, dispone che a **coloro che commettono abitualmente i reati** di cui agli artt. 544-*quater* (spettacoli o manifestazioni vietati) e 544-*quinquies* (divieto di combattimento tra animali) del codice penale e di cui alla legge n. 201 del 2010 (traffico illecito di animali da compagnia) si applichino le **misure di prevenzione** personali e patrimoniali **previste dal Libro I del codice delle leggi antimafia**. Tali misure si applicano limitatamente ai casi di **abitualità presunta dalla legge** di cui all'articolo 102 c.p. e di **abitualità ritenuta dal giudice** 103 del codice penale.

In particolare, ai sensi del primo dei due articoli, è dichiarato **delinquente abituale** chi, dopo essere stato condannato alla reclusione in misura superiore complessivamente a cinque anni per tre delitti non colposi della stessa indole, commessi entro dieci anni, riporta un'altra condanna per un delitto non colposo della stessa indole, commesso entro i dieci anni successivi all'ultimo dei delitti precedenti. Nei dieci anni indicati non è computato il tempo in cui il condannato ha scontato pene detentive o è stato sottoposto a misure di sicurezza detentive.

La **dichiarazione di abitualità** nel delitto ai sensi dell'art. 103 c.p. può essere invece pronunciata anche nei confronti di chi, dopo essere stato condannato per due delitti non colposi, riporta un'altra condanna per delitto non colposo, se il giudice, tenuto conto della specie e gravità dei reati, del tempo entro il quale sono stati commessi, della condotta e del genere di vita del colpevole e di altre circostanze che fanno presumere la capacità di delinquere del reo, ritiene che egli sia dedito al delitto.

L'**articolo 9** aggiunge un ultimo comma all'art. 544-*sexies* c.p., che introduce il **divieto di abbattimento o di alienazione** a terzi degli animali **nel corso delle indagini o durante il dibattimento** volti ad accertare la sussistenza di un reato nei confronti di animali. In particolare, fatta salva la possibilità di affidamento definitivo ai sensi dell'art. 260-*bis* c.p.p. (v. *supra*, art. 8, lett. *b*)), viene posto **a carico dell'indagato, dell'imputato o del proprietario**, il divieto di abbattimento di animali o la loro alienazione a terzi quando si stia procedendo all'**accertamento di uno dei seguenti reati**:

- uccisione di animali (art. 544-*bis* c.p.);
- maltrattamento di animali (art. 544-*ter* c.p.);
- spettacoli o manifestazioni vietati perché comportanti sevizie o strazio per gli animali (art. 544-*quater* c.p.);
- divieto di combattimento tra animali (art. 544-*quinquies* c.p.);
- uccisione o danneggiamento di animali altrui (art. 638 c.p.);
- traffico illecito di animali da compagnia (art. 4, legge n. 201 del 2010).

Tali divieti sussistono dall'inizio delle indagini e per tutto lo svolgimento dell'eventuale dibattimento, **fino alla pronuncia della sentenza definitiva**, anche se non è stato disposto il sequestro degli animali. I divieti, inoltre, si applicano non solo se si procede per un delitto consumato ma anche se il delitto è stato solo tentato.

L'**articolo 10** introduce un nuovo articolo (25-*undevicies*) nel decreto legislativo n. 231 del 2001, concernente la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, al fine di stabilire le **sanzioni applicabili agli enti coinvolti nella commissione di taluni reati contro gli animali**.

In particolare, l'**art. 25-undevicies**, rubricato "Delitti contro gli animali" e inserito nella Sezione III del Capo I del citato d.lgs. n. 231, prevede, al comma 1, che si applichi la **sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote** all'ente riconosciuto responsabile per uno dei seguenti reati:

- uccisione di animali (art. 544-*bis* c.p.);
- maltrattamento di animali (art. 544-*ter* c.p.);
- spettacoli o manifestazioni vietati perché comportanti sevizie o strazio per gli animali (art. 544-*quater* c.p.);
- divieto di combattimento tra animali (art. 544-*quinquies* c.p.);
- uccisione o danneggiamento di animali altrui (art. 638 c.p.).

Il comma 2 specifica che, in caso di condanna dell'ente per uno dei reati indicati al comma 1, si applicano altresì le **sanzioni interdittive** previste dall'articolo 9, comma 2, del medesimo decreto n. 231.

Le sanzioni interdittive previste dal comma 2 dell'art. 9 sono le seguenti:

- a. interdizione dall'esercizio dell'attività;
- b. sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- c. divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- d. esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi;
- e. divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Il comma 2-*bis*, infine, specifica che le disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 **non si applicano ai casi previsti dall'articolo 19-*ter* delle disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice**

penale, ovvero ai casi previsti dalle leggi speciali in materia di caccia, di pesca, di allevamento, di trasporto, di macellazione degli animali, di sperimentazione scientifica sugli stessi, di attività circense, di giardini zoologici, dalle altre leggi speciali in materia di animali, nonché alle manifestazioni storiche e culturali.

L'**articolo 10-bis** reca modifiche alla legge 4 novembre 2010, n. 201, in materia di protezione degli animali di affezione e da compagnia. In primo luogo viene modificato l'art. 4 della citata legge, in materia di **traffico illecito di animali da compagnia**, con un **inasprimento della cornice sanzionatoria** ivi prevista. Attraverso la modifica in commento, la pena in caso di introduzione nel territorio nazionale di animali da compagnia privi di sistemi per l'identificazione individuale o delle necessarie certificazioni sanitarie o non muniti, ove richiesto, di passaporto individuale, è punito con la **reclusione da quattro a diciotto mesi** e con la **multa da euro 6.000 a euro 30.000** (comma 1, lett. a)).

Vengono inoltre inasprite le pene in caso di **introduzione illecita nel territorio nazionale di animali da compagnia** di cui all'art. 5 della citata legge n. 201 del 2010. In primo luogo, si prevede l'innalzamento della sanzione amministrativa in caso di introduzione illecita di animali da compagnia privi di sistemi per l'identificazione individuale: in tal caso la sanzione va **da 200 a 2.000 euro** per ogni animale introdotto (mentre nel testo vigente è prevista una sanzione dai 100 ai 1.000 euro per ogni animale introdotto). Nel caso in cui l'introduzione illecita, invece, avvenga in violazione dei requisiti previsti dalla legislazione vigente, può essere comminata una sanzione pecuniaria **da 1.000 a 1.500 euro** per animale introdotto (invece della vigente sanzione da 500 a 1.000 euro per animale introdotto). Quando invece gli animali introdotti illecitamente **hanno un'età accertata inferiore a dodici settimane ovvero provengono da zone sottoposte a misure restrittive** di polizia veterinaria adottate per contrastare la diffusione di malattie trasmissibili proprie della specie, è prevista la sanzione **da 1.500 a 3.000 euro** per animale introdotto (invece degli attuali 1.000 e 2.000 euro) (comma 1, lett. b)).

L'art. 10-bis, infine, inasprisce anche le sanzioni amministrative accessorie previste dall'art. 6 della citata legge n. 201 del 2010. In particolare, si prevede:

- la sospensione dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività **da due a sei mesi** (invece degli attuali da uno a tre mesi) nei confronti del trasportatore o del titolare dell'azienda commerciale che, nel periodo di tre anni, commetta **due violazioni** (in luogo delle attuali tre) delle disposizioni relative all'introduzione illecita di animali da compagnia;
- la sospensione dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività **da due a sei mesi** (invece degli attuali da uno a tre mesi) nei confronti del titolare di un'azienda commerciale che, nel periodo di tre anni, commetta **due violazioni** (in luogo delle attuali tre) delle disposizioni previste dall'articolo 13-bis, comma 3, del decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, accertate in modo definitivo;
- la **revoca** dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività nei confronti del trasportatore o del titolare dell'azienda commerciale che, nel periodo di tre anni, commetta **tre violazioni** (in luogo delle attuali cinque) delle disposizioni relative all'introduzione illecita di animali da compagnia o delle disposizioni previste dall'articolo 13-bis, comma 3, del decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, accertate in modo definitivo. Si specifica, inoltre, che a seguito della revoca dell'autorizzazione **non vi è possibilità di conseguirla nuovamente**.

L'**articolo 10-ter** vieta al proprietario o al detentore, anche temporaneo, di animali di affezione di custodirli nel luogo di detenzione e dimora tenendoli legati con la **catena** o con altro strumento simile che ne impedisca il movimento, salvo che ciò sia imposto da documentate ragioni sanitarie, certificate dal medico veterinario o da temporanee esigenze di sicurezza. Salvo che il fatto costituisca reato, è previsto che in caso di violazione del predetto divieto si applichi la **sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500 a 5.000 euro**.

L'**articolo 10-quater** reca modifiche all'articolo 20 del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134 relativamente alle **sanzioni amministrative** previste in caso di violazione delle disposizioni in materia **identificazione e registrazione degli animali da compagnia**. Si prevede, al riguardo, che il proprietario, il detentore o l'operatore di un animale da compagnia che non adempie all'obbligo di identificazione **non è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa** pecuniaria prevista in caso di mancata identificazione, nelle ipotesi in cui **adempia volontariamente** all'obbligo di identificazione, sempreché la violazione non sia già stata contestata.

L'**articolo 11** reca disposizioni riguardanti la **polizia giudiziaria** nell'ambito delle attività di prevenzione e contrasto ai reati in danno di animali.

In particolare si prevede che:

- debba essere sentito anche il **Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica** per l'emanazione del decreto del **Ministro dell'interno** che stabilisce le modalità di coordinamento tra le varie forze di polizia in materia di reati contro gli animali (comma 1, lett. a);
- sia istituita un'**apposita sezione per i reati contro gli animali** nella **banca dati delle Forze di polizia** (comma 1, lett. b).

L'**articolo 12** stabilisce, al comma 1, il principio in base al quale lo Stato è chiamato ad istituire nel territorio nazionale **centri di accoglienza per gli animali vittime di reato**, anche utilizzando, su ordine del prefetto competente per territorio, strutture già esistenti.

La disposizione intende garantire l'**effettiva applicazione delle misure cautelari** necessarie nelle more del giudizio sui reati contro gli animali disciplinati dalla legge in commento.

Il comma 2 dispone alcune modifiche alla legge 20 luglio 2004, n. 189, che a legislazione vigente reca disposizioni concernenti il **divieto di maltrattamento degli animali**, oltre che di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate. In particolare:

- aggiunge un ultimo periodo al **comma 2 dell'articolo 8**, prevedendo che con decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della sicurezza energetica, dell'interno, dell'economia e delle finanze e dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, siano determinate - a cadenza annuale -, la **misura** e le **modalità di versamento all'erario del contributo per la detenzione** (istituito con la disposizione del nuovo comma 8-bis, come illustrato più avanti) ed il **mantenimento di animali sequestrati e confiscati**, oltre che le modalità per l'attribuzione delle risorse derivanti dal medesimo contributo anche alle Forze di polizia, alle procure della Repubblica e ai tribunali (**lett. a)**)

- **inserisce il nuovo articolo 8-bis** che prevede (**lett.b)**) :

- al **comma 1**: l'istituzione del **contributo per la detenzione ed il mantenimento di animali sequestrati e confiscati**. Si prevede che le risorse derivanti dal pagamento della misura del contributo - determinata con riferimento ai singoli animali sequestrati e confiscati -, devono essere versate al fondo di cui all'articolo 8.

In proposito l'articolo 8 prevede che le entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dalla legge in commento affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero della salute, per essere destinate alle associazioni o agli enti di cui all'articolo 19-*quater* delle disposizioni attuative e di coordinamento del codice penale. Quest'ultima disposizione prevede la definizione di un'apposita procedura per l'iscrizione in un apposito elenco di associazioni ed enti riconosciuti che facciano richiesta di affidamento degli animali sequestrati o confiscati.

Tali risorse devono essere destinate al **mantenimento degli animali sequestrati e confiscati** ai sensi della richiamata legge n. 189/2004, e delle altre norme vigenti in materia di tutela degli animali, secondo i **più elevati livelli di benessere animale**. Inoltre, le medesime risorse devono essere indirizzate alla realizzazione di centri di accoglienza per gli animali vittime di reato che garantiscano tali livelli.

La disposizione precisa che il Ministro della salute è chiamato a stabilire la **ripartizione annuale** delle entrate secondo le modalità di cui al comma 3 del richiamato articolo 8, vale a dire con la definizione di un apposito programma ad opera del Ministro della salute, da redigere entro il 25 novembre di ogni anno, finalizzato all'attuazione delle previsioni di legge e definizione dei criteri di ripartizione delle risorse versate;

- al **comma 2**, definisce i soggetti cui l'istituendo contributo è posto a carico, vale a dire:

- o allevatori, compresi coloro i quali allevano animali per la macellazione, riproduzione, consumo domestico privato, vendita diretta o mediata di animali vivi, compresa la fornitura a scopi di sperimentazione;

- o importatori di animali appartenenti alle specie non comprese tra le specie protette elencate negli allegati A, B e C del [regolamento \(CE\) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996](#), vale a dire faune selvatiche protette;

- o chi cattura e detiene fauna selvatica, compresa l'avifauna da utilizzare come richiamo vivo.

- al **comma 3**: si prevede che le risorse derivanti dal contributo di cui al nuovo articolo 8-bis siano destinate, oltre che alle associazioni e agli enti di cui all'articolo 19-*quater* delle disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale (v. *ante*) anche alle Forze di polizia, alle procure della Repubblica e ai tribunali per la copertura delle spese relative al sequestro e alla confisca degli animali.

Infine, il **comma 3** dell'articolo 12 in esame, stabilisce la misura del contributo con gli importi definiti in euro di cui all'allegato A annesso alla presente legge - in sede di prima attuazione della stessa - per la detenzione ed il mantenimento di animali sequestrati e confiscati.

Tali importi devono essere adeguati annualmente con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze in misura pari alle **variazioni percentuali dell'indice dei prezzi al consumo** rilevato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).

L'**articolo 13**, composto di un solo comma, rende obbligatorio e non più facoltativo l'impegno dello Stato e delle regioni nel promuovere e realizzare, **con frequenza annuale**, percorsi formativi per gli alunni in materia di etologia comportamentale degli animali e del loro rispetto. A tal fine, si novella l'art. 5, comma 1, della [legge n. 189 del 2004](#), che reca "*Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate*".

L'**articolo 14**, al comma 1, interviene sul primo comma dell'**articolo 727-bis del codice penale**, relativo alla contravvenzione per uccisione, cattura, e detenzione di esemplari di specie animali selvatiche protette. In particolare, inasprisce la cornice sanzionatoria prevedendo **l'arresto da tre mesi a un anno e**

l'ammenda fino a 8.000 euro, in luogo dell'attuale previsione dell'arresto da uno a sei mesi e dell'ammenda fino a 4.000 euro.

Il comma 2 interviene sull'**articolo 733-bis** del codice penale, relativo alla contravvenzione per distruzione o deterioramento di *habitat* all'interno di un sito protetto, inasprendo le relative sanzioni: si prevede infatti l'arresto da tre mesi a due anni e l'ammenda non inferiore a 6.000 euro.

L'**articolo 15**, infine, nel modificare la legge n. 189 del 2004, prevede il divieto di utilizzare a fini commerciali pelli e pellicce di gatti della specie *Felis catus*, ovvero gatto domestico.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il provvedimento appare prevalentemente riconducibile alle materie dell'**ordinamento penale** e della **giurisdizione e norme processuali**, attribuite alla **competenza legislativa esclusiva dello Stato** ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lett. l, Cost.

Si segnala, inoltre, come ai sensi del terzo comma dell'art. 9 Cost., introdotto dalla legge costituzionale n. 1/2022, "**La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali**".

Il provvedimento investe altresì la materia della **tutela dell'ambiente e dell'ecosistema**, attribuita alla **competenza legislativa esclusiva dello Stato** ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost.

Viene, inoltre, in rilievo, con riferimento all'art. 13 (*Attività formative*) del testo base, la materia dell'**istruzione**, attribuita alla **competenza legislativa concorrente**, ad eccezione delle norme generali, attribuite alla competenza legislativa esclusiva dello Stato (art. 117, secondo comma, lett. n), e terzo comma, Cost.).

Al riguardo, si segnala che il citato art. 13 modifica l'art. 5 della legge 189/2004 al fine di prevedere l'obbligo - in luogo della facoltà, prevista dalla norma vigente - **per lo Stato e per le regioni** di promuovere, **di intesa**, l'integrazione dei programmi scolastici ai fini di un'effettiva educazione degli alunni in materia di etologia comportamentale degli animali e del loro rispetto.

Cost099	Servizio Studi Dipartimento Istituzioni	st_istituzioni@camera.it - 066760-3855	✕ CD_istituzioni
	Servizio Studi Dipartimento Giustizia	st_giustizia@camera.it - 066760-9148	✕ CD_giustizia